

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3260 del 26/06/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Mon-Mori srl - Autorizzazione Unica per rinnovo e modifica impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso (codice EER 160104) localizzato in Finale Emilia (MO), Via per Modena 25/A Pratica ARPAE n. 19796/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3365 del 26/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisei GIUGNO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Mon-Mori srl - Autorizzazione Unica per rinnovo e modifica impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso (codice EER 160104) localizzato in Finale Emilia (MO), Via per Modena 25/A – Pratica ARPAE n. 19796/2020**

**La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

**VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

## **PREMESSO CHE:**

La Ditta Mon-Mori Srl è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 60 del 07/09/2010, in virtù della quale svolgeva l'attività di trattamento di veicoli fuori uso mediante la messa in sicurezza, demolizione e pressatura.

La ditta svolge, nell'impianto in oggetto anche attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per la quale è iscritta al n. FIN004 del "Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti" della Provincia di Modena.

Come previsto dall'art.208, co.12 Dlgs.152/2006 in attesa della conclusione espressa del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Unica, la Ditta ha esteso la validità delle garanzie finanziarie in essere fino al 24/04/2025

Mon-Mori srl risulta in possesso di titolo di proprietà dell'area dell'impianto, come da dichiarazione del proponente e copia dell'atto notarile assunto al prot. ARPAE n. 15796/2021.

## **VISTA:**

l'istanza presentata in data 20/07/2020 dalla Ditta Mon-Mori Srl, con sede legale e impianto in Via per Modena 25/A, in Comune di Finale Emilia, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n. 104090, per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione al trattamento di veicoli fuori uso mediante la messa in sicurezza, demolizione e pressatura.

## **CONSIDERATO CHE:**

la ditta ha chiesto di integrare l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i con il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (Det. n. 34 rilasciata dalla Provincia di Modena il 06/03/2013); lo scarico capta le acque di dilavamento prodotte sia dall'attività di messa in sicurezza, demolizione e pressatura autorizzata ex art 208, sia dall'attività di recupero di rottami metallici ex art. 216;

per la procedura di rinnovo e modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata presentata (con integrazioni assunte agli atti ARPAE prot. n.58410/2022), in sostituzione della documentazione previsionale di impatto, una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011", redatta da tecnico competente in acustica ambientale, con la quale si attesta il rispetto dei limiti previsti dalla prospettata classificazione acustica comunale. In particolare si rileva, considerato il lay-out impiantistico dell'area di trattamento veicoli fuori uso, che per lo svolgimento delle attività in regime di art. 208 non saranno utilizzate particolari attrezzature che possano comportare emissioni di rumore nei confronti dell'ambiente esterno e abitativo. Si prende pertanto atto dell'autocertificazione prodotta.

## **VERIFICATO CHE:**

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione unica relativa all'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 comprensiva di:

autorizzazione alla gestione rifiuti;

autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali;

## **DATO ATTO CHE:**

con nota n.135563 del 14/09/2020 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 e ai sensi del d.lgs. 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Finale Emilia, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio della Bonifica Burana, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

nel corso della prima seduta della Conferenza dei servizi, riunita in modalità telematica (in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19) il 21/10/2020 (Verbale della Conferenza Prot. n. 157663/2020), si è rilevato che le attività per le quali è stato chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs 152/2006 erano svolte nelle stesse aree dell'impianto nelle quali venivano svolte le attività di recupero rottami metallici esercitate ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006; **pertanto è stato chiesto alla Ditta di ri-definire il layout impiantistico separando le attività autorizzate ai sensi dell'art.208 da quelle esercitate ai sensi dell'art.216** o, nell'impossibilità di effettuare tale separazione, tutte le attività di gestione rifiuti esercitate

nell'impianto sarebbero dovute essere oggetto di richiesta di Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs 152/2006; è inoltre emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi; in seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.158750/2020);

nel corso del procedimento, la ditta ha presentato (prot. Arpae n. 165427/2021) un progetto di modifica che prevedeva la realizzazione di due settori differenti del piazzale, confinati da apposite murature, dedicati all'attività di autodemolizione da svolgersi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e in conformità a quanto previsto dal 209/2003 (successivamente integrato volontariamente con note prot. n.37177/2022, 58410/2022, 101255/2022 e 129634/2022;

inoltre, in data 28/05/2021 è stata presentata apposita domanda di AUA relativa all'integrazione dell'attività di gestione rifiuti in regime semplificato con l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali. Il procedimento si è concluso con il rilascio dell'AUA n..5735 del 8/11/22, relativa alle aree in cui viene svolta l'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs 152/06 e del DM 05/02/1998;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il 14/04/2021 (verbale in atti al prot. 65705/2021) e il 13/01/2022 (verbale in atti al prot. 11537/2022) e nella seduta conclusiva del 26/04/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.85761/2022) presenti i rappresentanti di ARPAE SAC e ST, del Comune di Finale Emilia, del Comando Provinciale VVFF, del Consorzio della Bonifica Burana e la Ditta, ha espresso parere positivo al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza e illustrate in quella sede.

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.:

- prot. 104090 del 20/07/2020 istanza di rinnovo dell'Autorizzazione;
- prot. 15796 del 01/02/2021 integrazioni a seguito di richiesta prot. prot. n.158750/2020
- prot. 165427 del 27/10/2021 nuova proposta progettuale a seguito di CdS del 14/04/2021;
- prot. 37177 del 07/03/2022, integrazioni e modifiche proposta progettuale prot. 165427 del 27/10/2022;
- prot. 58410 del 07/04/2022 integrazioni volontarie;
- prot. 67528 del 26/04/2022 ulteriori integrazioni volontarie
- prot. 101255 del 20/06/2022 integrazioni volontarie (copia documentazione relativa a PdC e planimetria aggiornata);
- prot. 129634 del 04/08/2022 ulteriori precisazioni (ultimo aggiornamento planimetrico agosto 2022).

#### **ACQUISITI I SEGUENTI PARERI:**

- note prot. n.58041 del 15/02/2021, prot. n. 66763 del 22/04/2022 e prot. 144098 del 05/09/2022, con cui il Servizio Territoriale - Unità presidio territoriale di Carpi ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici e rumore), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- nota assunta al prot. ARPAE n. 48110 del 17/03/2023, con la quale il Comune di Finale Emilia ha trasmesso la comunicazione di rilascio del Permesso di Costruire n. 2023/003;

#### **CONSIDERATO:**

che, poiché sono trascorsi più di 30 giorni dal giorno di invio da parte di ARPAE al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della documentazione antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Mon-Mori srl circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), in atti al prot. ARPAE n. 67970 del 18/04/2023, richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente;

#### **VERIFICATO CHE:**

La ditta dovrà prestare le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

**Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE:**

$(10 \text{ €/t} \times 700 \text{ t (potenzialità)}) + (30 \text{ €/mq} \times 560 \text{ mq (sup. impianto dedicato all'autodemolizione)}) = 7.000,00 + 16.800,00 \text{ €} = 23.800,00 \text{ €}$  con un importo minimo pari a **50.000,00 €**;

**per un importo complessivo pari a 50.000,00 €**

**RITENUTO, pertanto:**

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

**RICHIAMATA:**

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni esposte in narrativa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, che si intendono qui integralmente richiamate;

**DETERMINA:**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Mon-Mori Srl, con sede legale e impianto in con sede legale e impianto in Via per Modena 25/A, in Comune di Finale Emilia (MO), nel nome del suo rappresentante pro-tempore, alla realizzazione delle opere in progetto e all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi nell'impianto sito in Via per Modena 25/A, in Comune di Finale Emilia (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
--

Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
---

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”
  - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
  - “Planimetria Generale Stabilimento - Layout aziendale gestione rifiuti” di Agosto 2022
  - “Planimetria Generale Stabilimento - Fognature e scarichi idrici” di Agosto 2022
4. di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Finale Emilia, del Permesso di Costruire n. 2023/003 (prot. ARPAE n.48110 del 17/03/2023) relativo alla realizzazione delle opere in progetto;

5. di stabilire che i lavori di realizzazione delle opere dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di rilascio del presente atto;
6. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **50.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) con la polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza;
  - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
9. di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle opere in progetto e l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia e a quanto previsto al successivo punto 10;
10. di stabilire che l'attività di gestione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento potrà essere svolta in conformità al presente atto e relativi allegati solo dopo l'avvenuta realizzazione di tutte le opere previste nell'istanza, attestata da Certificato di Regolare Esecuzione da parte di tecnico abilitato, da trasmettere a questa Agenzia e al Comune di Finale Emilia;
11. di stabilire che, prima dell'avvio dell'attività di gestione rifiuti, la ditta dovrà trasmettere, la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, attraverso l'invio di copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
12. di stabilire che, dalla data di trasmissione dei documenti di cui ai punti 10 e 11, si intende decaduta l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione della n. 60 del 07/09/2010;
13. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 23/06/2033 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
14. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
15. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
16. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:

- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
  - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
17. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
18. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
19. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area (rif. integrazioni prot. 37177/2022) deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Finale Emilia. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria; il piano deve prevedere inoltre il ripristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica del sito;
20. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
21. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 sul sito di ARPAE;
22. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

## ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Mon-Mori Srl, con sede legale e impianto in Via per Modena 25/A, in Comune di Finale Emilia (MO).

### REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

## PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06;

A seguito delle considerazioni espresse dalla Conferenza dei servizi convocata per l'esame dell'istanza di rinnovo, la ditta, con integrazioni del 07/03/2022 (prot. Arpae n. 37177), del 07/04/2022 (prot. Arpae n. 58410), integrate con prot. Arpae n.101255 del 20/06/2022 e n.129634 del 04/08/2022 (in cui ha presentato nuovi elaborati con cui definisce gli aspetti edilizi di dettaglio del progetto e introduce l'intenzione di installare un servizio igienico del tipo "bagno chimico", senza il collegamento alla rete fognaria) ha proposto la seguente configurazione progettuale:

- una ri-localizzazione dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso all'interno del perimetro dell'attuale insediamento impiantistico della ditta Mon-Mori Srl;
- la definizione di un'area recintata con superficie di 830 mq, con accesso diretto e indipendente dal lato ovest dell'area impiantistica, suddivisa in un'area destinata all'attività di autodemolizione (560 mq), un'area di deposito attrezzature (230 mq) e un'area verde (40 mq); lungo il perimetro è prevista una cordolatura in cemento dell'altezza di 20 cm, per il contenimento delle acque piovane;
- un sistema fognario dedicato, con disconnessione di due rami della fognatura esistente e convogliamento delle acque in un nuovo scarico, denominato S3, afferente al fosso privato tombato a lato della strada di accesso all'impianto, il quale poi si immette nel fosso stradale adiacente alla SP468R (Via per Modena);
- un nuovo impianto di trattamento in continuo dei reflui mediante vasche di sedimentazione e separazione oli e sistema di disoleazione per coalescenza;
- un sistema di pesatura dedicato;
- box avente superficie utile di circa 59 m<sup>2</sup> con struttura prefabbricata in acciaio fissata stabilmente alla pavimentazione esistente, con pareti e copertura realizzate in pannello accoppiato in acciaio e lana di vetro di idoneo spessore; sulle pareti sono presenti finestre per fornire idonea illuminazione e ventilazione, all'interno verrà realizzato un servizio igienico (tipo bagno chimico) e impianto di riscaldamento ad aria. L'ingresso sarà protetto da portone a libro coibentato,

Nel box coperto sono previste l'attività di bonifica dei veicoli fuori uso e lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.

La ditta richiede l'autorizzazione:

- per lo stoccaggio istantaneo di 3 veicoli fuori uso;
- per un quantitativo massimo di trattamento pari a 700 tonnellate/anno.

I settori B ed E, presso cui verranno svolte le attività di "trattamento del veicolo fuori uso" e "stoccaggio dei rifiuti pericolosi", saranno realizzati "all'interno di un box avente superficie utile di circa 59 m<sup>2</sup> con struttura prefabbricata in acciaio fissata stabilmente alla pavimentazione impermeabile esistente, con pareti e copertura realizzate in pannello accoppiato in acciaio e lana di vetro.



Relativamente ai serbatoi di gas compresso, nella documentazione il proponente conferma che non sono state previste aree di stoccaggio in quanto presso l'attività non verranno svolte operazioni di rimozione di tali componenti e verranno ritirati esclusivamente autoveicoli già privati di eventuali bombole di gas metano o di gas liquido.

## ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 07/10/2020 (Verbale della Conferenza Prot. n.157663/2020), 14/04/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.65705/2021), 13/01/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.11537/2022) e 26/04/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.85671/2022), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate dalla ditta con l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.66763 del 22/04/2022 (confermato e perfezionato con prot. 144098 del 05/09/2022) ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Mon-Mori Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso) nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

**R12** Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

**R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- i rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, identificati con il rispettivo codice europeo, nonché il relativo quantitativo massimo autorizzato istantaneamente alla messa in riserva, preliminare al trattamento, ed annuale al trattamento, sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO AL RECUPERO
			t	n° veicoli	
<b>RIFIUTI PERICOLOSI</b>			t	n° veicoli	t/a
<b>160104*</b>	<b>Veicoli fuori uso</b>	<b>R13-R12</b>	3	3	<b>700</b>

### Prescrizioni specifiche per attività di trattamento veicoli fuori uso (codice europeo 160104\*)

- l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.Lgs. 209/03: messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso;
- la gestione del centro di raccolta deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 209/2003, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- L'organizzazione del centro di rottamazione e lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nell'elaborato denominato

“Planimetria Generale Stabilimento - Layout aziendale gestione rifiuti” di Agosto 2022, allegata al presente atto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;

6. la presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti esclusivamente ai veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
7. ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente D.lgs. 209/03, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza e demolizione, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA;
8. la messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso, comprensiva anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire esclusivamente all'interno della struttura adibita alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso in ingresso all'impianto (settore B – trattamento);
9. all'interno della struttura indicata in planimetria come settore B – trattamento, deve essere individuata una piazzola dotata di griglia e vasca di raccolta dei liquidi adibita alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;
10. la messa in sicurezza dei veicoli deve comprendere l'asportazione degli elementi ambientalmente critici in essi presenti (quali combustibili, batteria, olio motore, sospensioni idrauliche, idroguida, ammortizzatori, liquido freni, liquido refrigerante, CFC e HFC condizionatori) e la rimozione delle parti recuperabili;
11. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve avvenire all'interno della struttura adibita alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso in ingresso all'impianto (settore B – trattamento) dotata di pavimentazione impermeabile, in settori appositamente dedicati identificati nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, secondo le seguenti indicazioni:
  - a) i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi:
    1. devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna, chiuso e dotato di sistema di raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire;
    2. per ciascuno deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo: qualora antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
  - b) i componenti che possono esplodere (es. airbags), successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta e collocato in spazio coperto;
  - c) gli oli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso (olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico,...) devono essere stoccati in contenitori separati e dedicati, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
  - d) gli altri fluidi (antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,...) devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
  - e) la gestione dei fluidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 231 del 20/09/2002;
  - f) i contenitori dei rifiuti liquidi di cui sopra devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti collocati al coperto, su di una superficie impermeabile, resistente al materiale da stoccare e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo che non possano reagire pericolosamente tra di loro; dovrà inoltre essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
  - g) i filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti;

- h) le condizioni di stoccaggio delle batterie devono essere tali da garantire il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti anche nella fase di raccolta di tale rifiuto;
12. le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prestando particolare attenzione alle parti lubrificate per evitare l'eventuale fuoriuscita di oli;
  13. la gestione dei liquidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal DM 231 del 20/09/2002;
  14. i veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati);
  15. i cassoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dovranno essere mantenuti chiusi, in particolare i cassoni contenenti i rifiuti imbrattati da sostanze oleose (blocchi motore) o da altre sostanze soggette a dilavamento, e dovranno essere collocati in area impermeabilizzata;
  16. in caso di perdite accidentali di liquidi dall'area di conferimento e di trattamento, dovranno essere utilizzate sostanze adsorbenti appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto;
  17. lo stoccaggio dei veicoli bonificati deve avvenire nell'apposita area individuata in planimetria e l'eventuale sovrapposizione dei veicoli deve avvenire in condizioni di stabilità (massimo n.2 veicoli sovrapposti), previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  18. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore all'altezza dei muri perimetrali, pari a 3 metri di altezza;
  19. relativamente alle batterie al piombo (codice europeo 160601\*):
    - lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente in contenitori chiusi su superficie pavimentata ed impermeabile;
    - vicino all'area di stoccaggio dovranno essere presenti un estintore e materiali assorbenti per raccogliere eventuali dispersioni accidentali che potrebbero verificarsi durante le operazioni di movimentazione;
    - la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con particolare cura, in modo da evitare sversamenti di liquidi elettrolitici;
  20. il settore di deposito delle parti di ricambio deve essere dotato di apposita copertura; il contenitore delle parti di ricambio (settore C) deve essere mantenuto chiuso;
  21. Prima dell'avvio dell'attività presso l'impianto deve essere inviata la documentazione attestante la perfetta tenuta dei cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili localizzati all'esterno.
  22. presso l'impianto possono essere ammessi solamente autoveicoli fuori uso privi dei serbatoi di gas compresso. A tal fine, al momento dell'ingresso al centro di raccolta del veicolo fuori uso, nella "descrizione dello stato del veicolo consegnato" di cui all'art.5 del Dlgs.209/2003, deve indicare espressamente l'assenza di bombole di gas compresso;
  23. la "descrizione dello stato del veicolo consegnato" deve essere conservata presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per un periodo non inferiore a 2 anni.
  24. L'area pavimentata in autobloccanti indicata in planimetria come "deposito attrezzature - Area non coinvolta nella gestione dei rifiuti" non può essere utilizzata per lo stoccaggio di merci o rifiuti, ne' come deposito attrezzature
  25. la ditta deve adottare provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare i pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
  26. i pneumatici originati dall'attività di trattamento dei veicoli devono essere stoccati all'interno di contenitori

- dotati di chiusura e collocati su superficie impermeabile,
27. il gestore del centro è tenuto a rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1 lettera m) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ovvero, in caso contrario, ad ottemperare alle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;
  28. tutte le aree destinate all'attività di gestione dei veicoli fuori uso devono sempre essere mantenute a disposizione ed utilizzate esclusivamente per lo scopo individuato;
  29. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
  30. la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione;

#### *Ulteriori prescrizioni*

31. Le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
32. le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03;
33. durante le attività di trattamento, i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
34. le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti devono essere eseguite in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero;
35. conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", nell'esercizio delle operazioni di demolizione devono essere preventivamente rimossi i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03, che devono essere immediatamente etichettati o resi in altro modo identificabili;
36. l'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:
  - art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
  - art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
  - art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni;
37. la Ditta deve individuare con apposita segnaletica i settori dell'impianto così come definiti dal D.lgs. 209/03;
38. il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori;
39. deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
40. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto;
41. i contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
42. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;

## ALLEGATO ACQUA

Ditta Mon-Mori Srl, con sede legale e impianto in Via per Modena 25/A, in Comune di Finale Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento in acque superficiali

### PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti pericolosi (autodemolizione).

A seguito delle considerazioni espresse dalla Conferenza dei servizi convocata per l'esame dell'istanza di rinnovo, la ditta con integrazioni del 07/03/2022 (prot. Arpae n. 37177), del 07/04/2022 (prot. Arpae n. 58410), integrate con prot. Arpae n.101255 del 20/06/2022 e n.129634 del 04/08/2022 ha presentato un progetto che prevede una revisione della distribuzione degli spazi aziendali con la separazione fisica all'interno della stessa area di pertinenza di una attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi, dotata di rete fognaria separata indipendente (AUA per attività gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 5735 del 8/11/22) con i punti di scarico S1 ed S2 ed una nuova area riservata all'attività di autodemolizione (AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006) che sarà posta nell'angolo nord-ovest, interna all'attuale area impiantistica con accesso carrabile indipendente già esistente.

L'area riservata alle lavorazioni di autodemolizione sarà isolata idraulicamente attraverso una partizione del piazzale dal punto di vista idraulico con l'occlusione del ramo a valle della caditoia C1 ed eliminando il collegamento con la caditoia C2 e con la realizzazione di un sistema di raccolta e gestione delle acque raccolte della porzione di piazzale così isolato ed un nuovo punto di scarico in acque superficiali (S3) delle acque meteoriche del piazzale previo trattamento in apposito impianto.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento sono raccolte tramite caditoie, trattate mediante apposito sistema di depurazione in continuo di 2 vasche monoblocco, consistente nelle fasi di dissabbiatura, sedimentazione e disoleazione con filtri a coalescenza, e scaricate, previo passaggio in pozzetto d'ispezione, in acque superficiali, al punto di scarico denominato in planimetria con S3, al fosso privato interpodereale (recapito indiretto nel Canale Dogaro Ristoratore Superiore);

### ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 07/10/2020 (Verbale della Conferenza Prot. n.157663/2020), 14/04/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.65705/2021), 13/01/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.11537/2022) e 26/04/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.85671/2022), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate dalla ditta per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali all'interno dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio di ARPAE Distretto di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi (MO), con protocollo n° 66763 del 22/04/2022 (confermato e perfezionato con prot. 144098 del 05/09/2022), relativamente agli scarichi idrici.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii, le acque reflue di dilavamento sono classificabili come "acque reflue industriali".

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. E' autorizzato il gestore della ditta MON-MORI Srl, con sede legale ed impianto in Via Per Modena 25/A, 41034 – Finale Emilia (MO), a scaricare in acque superficiali – fosso di scolo interpodereale, presso il confine sud dello stabilimento, con recapito indiretto nel Canale Dogaro Ristoratore Superiore, le acque reflue di dilavamento derivanti dai piazzali esterni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica art 208.
2. La rete fognaria a servizio dell'area dedicata all'attività di autodemolizione (AU ai sensi dell' Art. 208 del D. Lgs 152/2006) deve essere separata fisicamente dalla rete fognaria a servizio dell'area riservata all'attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi (AUA per attività gestione rifiuti ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006).
3. Deve essere garantita la piena efficienza e la manutenzione periodica del sistema di trattamento.
4. Lo scarico delle acque di dilavamento in acque superficiali deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
5. A cadenza almeno annuale, il titolare della presente autorizzazione deve svolgere un campionamento delle acque di scarico al pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento, con successiva analisi dei seguenti parametri: Al, Fe, Pb, Cu, Zn, Cd, BOD, COD, solidi sospesi e idrocarburi totali. Eventuali superamenti riscontrati rispetto ai limiti di cui alla tabella 3 di cui al punto precedente devono essere immediatamente comunicati ad ARPAE SAC, ARPAE Distretto di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi, Comune di Finale Emilia e Consorzio della Bonifica.
6. Gli esiti delle analisi di cui al punto precedente devono essere prodotti da laboratorio accreditato e devono essere conservati presso la ditta per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione degli enti di controllo.
7. Il pozzetto di campionamento posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento deve essere opportunamente segnalato e mantenuto accessibile.
8. Deve essere rilasciato Nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica Burana.
9. Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
10. A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima semestrale alla periodica pulizia dei pozzetti e dell'impianto di disoleazione e della vasca di trattamento a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.  
Tale documentazione deve contenere:
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
12. I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06.
13. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

14. È fatto obbligo dare immediata comunicazione al SAC ARPAE di Modena, ad ARPAE Distretto di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi (MO) e al Comune di Finale Emilia di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**